




# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

<b>QUESITO 1</b>	<b>Prot. n. 2243 del 13/05/2019</b>
Si chiede invio documentazione completa bando di gara 71220000	
<b>RISPOSTA 1</b>	
Come rilevabile dal Bando di gara, Sezione 1.3 i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i seguenti URL: <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <a href="http://www.empulia.it">www.empulia.it</a></li><li>❖ <a href="http://www.dissestopuglia.it">www.dissestopuglia.it</a> ( Amministrazione Trasparente &gt; Bandi di Gara e contratti &gt;Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici ...omissis...&gt; Gare in fase di avvio)</li></ul>	
<b>QUESITO 2</b>	<b>Nr. PI110078-19</b>
Si chiede chiarimento in merito al punto 3.5.5 "Modalità di compilazione del DGUE su EmPulia" pag. 34 del Disciplinare di Gara. Nel succitato documento e' prevista la compilazione online del DGUE su piattaforma EmPulia, funzione attualmente non presente sul portale. Quindi si chiede se bisogna compilare il DGUE presente tra gli allegati scaricabili o sara' attivata la funzione di compilazione online del DGUE, su piattaforma EmPulia	
<b>RISPOSTA 2</b>	
Come specificato al punto 3.5.4. del Disciplinare la compilazione del DGUE su EmPulia è opzionale, possibile quindi solo nel caso in cui la relativa funzione è abilitata. Nella gara in oggetto, il modello da utilizzare è quello allegato al disciplinare, disponibile presso gli indirizzi indicati alla risposta 1.	
<b>QUESITO 3</b>	<b>PI110401-19</b>
Si chiede gentilmente chiarimento in merito ai punti 1.2 "Modalita' di presentazione dell'offerta" lett. a) pag. 3 del Disciplinare di gara e 4.1 pag. 36 del Disciplinare di gara, in quanto al punto 1.2 e' riportato che il plico deve essere "unico per tutti i lotti a cui si partecipa" mentre al 4.1 e' specificato che l'offerta tecnica potra' essere unica per tutti i lotti ovvero distinta per ciascun lotto. Si chiede dunque di chiarire se e' possibile presentare offerte tecniche, diverse per ciascun lotto, o l'offerta tecnica deve essere uguale per tutti i lotti?	
<b>RISPOSTA 3</b>	
Il plico "virtuale", ovvero l'offerta telematica (come definita al punto 1.4.1) è unica per tutti i lotti a cui si partecipa. Come chiarito ai punti 1.2 lett. b) e 2.6.8, lettera b) del Disciplinare, essa contiene al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4. Gli atti dell'Offerta tecnica possono essere gli stessi per tutti i lotti ovvero distinti per ciascun lotto.	



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

<b>QUESITO 4</b>	<b>Nr. PI113429-19</b>
<p>I professionisti non obbligatori, Agronomo e Archeologo, possono essere inseriti nello staff tecnico ricorrendo al subappalto delle loro consulenze? In alternativa al subappalto le figure di Agronomo e Archeologo possono essere inseriti nello staff tecnico ricorrendo all'avvalimento?</p>	
<b>RISPOSTA 4</b>	
<p>La progettazione è attività di natura intellettuale e non esplicitazione di un servizio materiale: ne consegue che non può essere subappaltata ad altri, anche per le implicazioni relative alla responsabilità professionale, necessariamente individuale. Tale principio è confermato dall'art. 31, c. 8 del Codice, il quale impone il divieto di subappalto all'affidatario di servizi tecnici ed ammette la subappaltabilità solo di alcune attività accessorie e di supporto alla progettazione, che devono attenersi ad attività meramente strumentali alla progettazione stessa (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).</p> <p>Ciò detto, come esplicitato dalla nota di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2. del Disciplinare, i professionisti di cui alle lettere e), f) e g), raccomandati ai fini della valutazione dell'adeguatezza dello staff tecnico impiegato, possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto organico con l'offerente, ai sensi del punto 1.4.2, lettera e), che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.</p>	
<b>QUESITO 5</b>	<b>Nr. PI110939 - 19</b>
<p>In merito alla procedura in oggetto, con particolare riferimento alla creazione del PassOE come previsto al punto 3 "Busta documentazione amministrativa" lett. e) pag. 16 del Disciplinare di Gara, in fase di creazione del PassOE sul sito dell'ANAC compare la dicitura che "il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".</p>	
<b>RISPOSTA 5</b>	
<p>Si è provveduto a definire il CIG <b>sul portale ANAC</b>.</p>	
<b>QUESITO 6</b>	<b>Nr. PI114267-19</b>
<p>Nel Disciplinare di Gara, pag. 7, "Note di Chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2" ai punti:</p> <p>2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere</p>	



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

obbligatoriamente un Rapporto organico con l'offerente, come definito al punto 1.4.2 lettera e). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2 lettera f);

5. Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

- con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 3.2.1;
- cooptati dall'offerente.

Fermo restando che le professionalità obbligatorie (ingegnere, coordinatore per la sicurezza, professionista incaricato dell'integrazione) ad eccezione del geologo, devono avere il predetto rapporto organico, come definito dal punto 1.4.2, lettera e), si chiede se per quanto riguarda le professionalità raccomandate (e in quanto tali non obbligatorie per l'ammissione) quali architetti, agronomi o forestali, archeologi, ed anche ingegneri o geologi ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, possono essere consulenti/collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f) e dichiarati nel DGUE dell'offerente, peraltro così come precedentemente precisato e chiarito da Codesto Ente nelle precedenti gare Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) - n. 26 lotti e Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 35 (risposta al quesito n°54).

#### RISPOSTA 6

L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile. Come chiarito al punto 3.5.1 del Disciplinare le professionalità raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico.

#### QUESITO 7


Nr. PI114333-19

Con la presente siamo a chiedere:

- 1) Nel caso di partecipazione a più lotti, è possibile presentare un PassOE unico o bisogna generare un PassOE distinto per ciascun Lotto?
- 2) Se la dichiarazione del ribasso percentuale "All. 3 Offerta economica" deve essere resa per ogni singolo lotto o può essere unica per tutti i lotti? Nel caso in cui la dichiarazione del ribasso percentuale debba essere unica per tutti i lotti, deve essere allegata tante volte quanti sono i lotti a cui si partecipa?
- 3) Il pagamento del modello F23 va effettuato un'unica volta o tante volte quanti sono i lotti a cui si partecipa?



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

<b>RISPOSTA 7</b>	
<p>1) Si rimanda a quanto riportato al Capo 3, lett. e) del Disciplinare.</p> <p>2) Il ribasso percentuale va reso per ogni lotto a cui si partecipa compilando opportunamente il Modulo "Offerta economica" indipendentemente dal valore dello stesso.</p> <p>3) Il modello F23 va compilato per ciascun lotto a cui si partecipa secondo le indicazioni fornite al Capo 3, lett. f) del Disciplinare.</p>	
<b>QUESITO 8</b>	<b>Nr. PI115674-19</b>
<p>1) E' possibile utilizzare come esperienza professionale cioè attività di progettazione e direzione lavori, ai fini di soddisfare i requisiti di natura tecnica professionale punto 3.1.3. attività svolta in precedenza in qualità di tecnico dipendente di una pubblica amministrazione?</p> <p>2) E' possibile prevedere che si garantirà la presenza di Architetto ed Agronomo, come dipendente a tempo determinato solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione della prestazione professionale prevista dal bando di gara e solo a seguito dell'aggiudicazione del bando stesso</p>	
<b>RISPOSTA 8</b>	
<p>1) L'opzione è ammissibile purché i requisiti siano dimostrabili secondo quanto indicato al punto 5) della nota di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (cfr. pag. 26)</p> <p>2) I professionisti di cui alle lettere e), f) e g) non sono obbligatori ai fini dell'ammissione dell'offerente pur tuttavia concorrono utilmente alla formazione dei requisiti tecnici. Pertanto si rimanda al punto 4) della nota di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2 (cfr. pag. 7).</p>	
<b>QUESITO 9</b>	<b>Nr. PI118551-19</b>
<p>Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti per la parte tecnica si possa presentare un intervento analogo (elemento n. 1) diverso per ogni lotto ed una relazione tecnica illustrativa (elemento n. 2 e 3) uguale per tutti i lotti</p>	
<b>RISPOSTA 9</b>	
<p>L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile.</p>	
<b>QUESITO 10</b>	<b>Nr. PI118820-19</b>
<p>In merito ai servizi delle figure professionali non obbligatorie, vorrei sapere se l'agronomo, archeologo ed architetto è obbligatorio che debbano firmare tutti gli elaborati di progetto, oppure il loro ruolo è solo di consulenza, ma non devono firmare alcun elaborato in particolare oppure vi sono elaborati specifici che loro devono fornire?</p>	
<b>RISPOSTA 10</b>	



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

Nel far salvo quanto già chiarito con la Risposta n. 8, si fa presente che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre alla responsabilità del progettista che esercita, sotto il profilo funzionale, un'attività professionalmente qualificata per la specificità della competenza richiesta per legge e/o dall'ordinamento professionali di appartenenza (come ad es. valutazioni di rischio e di impatto archeologico - VIArch, relazioni dendrometriche ecc).


<b>QUESITO 11</b>	<b>Nr. PI119050-19</b>
Non si riesce ancora a creare il PASSoe in quanto non viene ritrovato il CIG	
<b>RISPOSTA 11</b>	
Si è provveduto alla risoluzione del problema.	

<b>QUESITO 12</b>	<b>Nr. PI119173-19</b>
In merito a quanto riportato a pag 37 del disciplinare " la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo, si chiede il motivo di tale restrizione che limita e danneggia la partecipazione dei concorrenti	
<b>RISPOSTA 12</b>	
Tale disposizione di gara discende dal vincolo normativo imposto dall'art. 83, comma 8 del Codice che impone che, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tale condizione ha l'evidente scopo di garantire che la mandataria sia il soggetto più qualificato e sia l'affidataria della parte preponderante dell'appalto viceversa verrebbero vanificate la credibilità dell'Offerta e le legittime aspettative della Stazione appaltante.	

<b>QUESITO 13</b>	<b>Nr. PI121774-19</b>
Visto il punto 4.1.1.a.1 : documentazione grafica (...), di un intervento analogo a quello oggetto delle prestazioni in gara RELATIVAMENTE ALLO SPECIFICO LOTTO, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono. Tenuto conto che i lotti prevedono interventi di natura idraulica e consolidamenti di pendii in rocce sciolte e lapidee, si chiede se è possibile presentare due servizi: un intervento per ciascun delle tipologie di lavori innanzi indicate.	
<b>RISPOSTA 13</b>	
La documentazione tecnica richiesta ai fini della valutazione dell'elemento 1 deve illustrare <b>un solo progetto</b> analogo a quello in gara relativamente al lotto/i d'interesse e deve essere espressione della professionalità, qualità e affidabilità dell'offerente in relazione alle categorie di lavori previste dal bando e alle tipologie di prestazioni da svolgere. Come chiarito alla lettera c) del paragrafo 4.1.1. del Disciplinare, il numero delle schede e cartelle da presentare a tal fine costituisce forte raccomandazione ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica.	



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

<b>QUESITO 14</b>	<b>Nr. PI121943-19</b>
Con il presente quesito si chiede chiarimento in merito al punto 3.1.3 pag 23, nello specifico , se l'operatore economico ha redatto esclusivamente il progetto preliminare e il progetto definitivo ma non il progetto esecutivo, soddisfa ugualmente il requisito?	
<b>RISPOSTA 14</b>	
L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile. Si segnala che tale soluzione potrebbe però incidere sulla valutazione dell'Offerta Tecnica in relazione ai criteri e alle modalità di valutazione del grado di analogia con le prestazioni oggetto dell'affidamento (punto 5.1.1, lettera a), sub. 1.d), del disciplinare di gara).	
<b>QUESITO 15</b>	<b>Nr. PI122415-19</b>
Vorrei chiarimenti in merito al metodo per calcolare il numero medio di personale impiegato ai sensi del punto 3..1.3.-c: in particolare, vorrei sapere se nel caso di ATI di singoli professionisti è possibile soddisfare il requisito del personale medio, tramite l'associazione di un numero di professionisti pari a quelli richiesti dal bando oppure tale requisito deve essere dato solo dal soggetto Mandatario?	
<b>RISPOSTA 15</b>	
L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile. Il numero di unità di personale possedute ovvero "portate" dal Mandatario deve comunque rispettare quanto disposto al punto 2 delle Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3. (cfr pag. 25 del disciplinare di gara)	
<b>QUESITO 16</b>	<b>Nr. PI122528-19</b>
Con riferimento al quesito n. 5 già pubblicato, si evidenzia che alla data odierna (27/05/2019) risulta ancora impossibile la creazione del PassOE poiché i CIG riferiti ai lotti oggetto di gara risultano errati. Si chiede cortesemente fare verifica sul portale ANAC	
<b>RISPOSTA 16</b>	
Si è provveduto alla risoluzione del problema.	
<b>QUESITO 17</b>	<b>Nr. PI122610-19</b>
Siamo a richiedere se l'imposta di bollo prevista dal punto 3.F) di pag. 16 del disciplinare debba essere unica per tutti i lotti a cui si intende partecipare ovvero se a ciascuna offerta debba corrispondere un distinto pagamento.	
<b>RISPOSTA 17</b>	
Si rimanda alla risposta n. 7, punto 3).	



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura


Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

<b>QUESITO 18</b>	<b>Nr. PI122828-19</b>
Abbiamo preso visione del chiarimento sulla creazione del Passoe ma non riusciamo ancora a trovare i CIG all'interno del portale ANAC.	
<b>RISPOSTA 18</b>	
Si è provveduto alla risoluzione del problema.	
<b>QUESITO 19</b>	<b>Nr. PI123063-19</b>
In merito alla procedura in oggetto, con particolare riferimento alla creazione del PassOE come previsto al punto 3 "Busta documentazione amministrativa" lett. e) pag. 16 del Disciplinare di Gara, in fase di creazione del PassOE sul sito dell'ANAC compare ancora ad oggi la dicitura che "il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Si chiede dunque di attivare i CIG per permettere sia la creazione dei PassOE che il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.	
<b>RISPOSTA 19</b>	
Si è provveduto alla risoluzione del problema.	
<b>QUESITO 20</b>	<b>Nr. PI118835-19</b>
Con il presente quesito si chiede gentilmente di indicarci il codice "UFFICIO ENTE" da inserire nel modulo F23	
<b>RISPOSTA 20</b>	
Le indicazioni per la compilazione, ivi inclusi "codice" e "subcodice" previsti al campo 6 del modello F23, sono fornite al Capo 3, lett. f) del Disciplinare.	
<b>QUESITO 21</b>	<b>Nr. PI119047-19</b>
Si chiede come poter omettere la relazione di offerta tecnica obbligatoria o cosa inserire in sostituzione, volendo partecipare al solo lotto n. 16 per il quale è prevista l'aggiudicazione col criterio del solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara).	
<b>RISPOSTA 21</b>	
Trattasi di mero rifiuto. I criteri di aggiudicazione di cui al quadro II.2.5) sono "come al Lotto n. 1". Quindi per tutti i lotti per i quali si partecipa l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6 del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 del Disciplinare.	
<b>QUESITO 22</b>	<b>Nr. PI121773-19</b>
Visto il punto 2.5.2.a) del bando: è ammessa la partecipazione a più Lotti, anche in Forme aggregate diverse per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta, ai sensi del punto 1.6.3, lettera d), ma è ammessa l'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente e per ciascun operatore economico. Si	



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016


### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

chiede conferma della possibilità di partecipare alla gara in raggruppamenti diversi, visto quanto riportato.	
<b>RISPOSTA 22</b>	
Si rimanda a quanto espressamente riportato ai punti 1.6.3 e 2.5.2 del Disciplinare. La risposta è affermativa con l'avvertenza che una volta aggiudicato un Lotto, ai sensi del punto 2.5.2, lettera c), del disciplinare di gara, qualunque compagine che abbia al proprio interno un professionista in comune con l'aggiudicatario di quel lotto non potrà aggiudicarsi un lotto diverso.	
<b>QUESITO 23</b>	<b>Nr. PI121775-19</b>
In riferimento alla relazione tecnica illustrativa di cui al criterio 2 dell'offerta tecnica, si chiede se, per i profili professionali e curricolari, è possibile allegare i curricula in allegato alle venti cartelle massime consentite.	
<b>RISPOSTA 23</b>	
I curricula, sinteticamente e distintamente per ciascuna delle professionalità obbligatorie e raccomandate che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi da affidare, devono essere ricompresi all'interno degli elaborati previsti al paragrafo 4.1.1., lettera a), sub. 2 del Disciplinare, fatto comunque salvo quanto chiarito alla lettera c) del medesimo paragrafo.	
<b>QUESITO 24</b>	<b>Nr. PI122605-19</b>
Con la presente sono a richiedere la conferma del parere espresso dal TAR, che riporterebbe il conteggio dei 5 anni per il requisito di giovane professionista dalla data di iscrizione all'albo professionale e non dalla data di superamento dell'esame di stato.	
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 12 SETTEMBRE 2012 - RISPOSTA AL QUESITO DEL 30 LUGLIO 2012 DELL'ORDINE LECCO (ARGOMENTO: GIOVANI PROFESSIONISTI)	
Quesito Si chiede un chiarimento normativo riguardante la figura del giovane professionista che deve obbligatoriamente far parte dei raggruppamenti di professionisti nei bandi per l'assegnazione di servizi di architettura ed ingegneria. Il Regolamento, all'art. 253, comma 5, prescrive la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. L'effettiva abilitazione dovrebbe riferirsi alla data di superamento dell'esame di stato e non a quella d'iscrizione all'ordine professionale. Purtroppo le amministrazioni comunali danno libera interpretazione in merito, appellandosi a fantomatici ricorsi al TAR.	
Parere L'art. 253, comma 5, del Regolamento individua espressamente la figura del giovane da inserire nei raggruppamenti temporanei: "... un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ...", citando dunque, testualmente, il solo requisito del superamento dell'esame di abilitazione da meno di cinque anni. Per l'interpretazione di tale norma, già riportata nel precedente Regolamento sui LL.PP. (art. 51, comma 5, DPR	





# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

### Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti

554/1999), la giurisprudenza si e' pronunciata ritenendo che i cinque anni debbano decorrere dalla data di iscrizione all'Albo dell'Ordine e non dalla data dell'abilitazione (T.A.R. Palermo Sicilia sez. I 19 luglio 2004, n. 1548; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 2 marzo 2009, n. 95).

Tuttavia, per una corretta interpretazione della norma, si richiama l'art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Pertanto, secondo tale dispositivo, applicando alla lettera quanto riportato dall'art. 253, comma 5, del Regolamento, per la definizione del giovane professionista da inserire nei raggruppamenti temporanei, deve farsi riferimento alla data di abilitazione e non a quella di iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale.

Va comunque rammentato che il titolo professionale di Architetto si acquisisce solo con l'iscrizione alla sezione A (o alla sezione B) dell'Albo, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del DPR 5 giugno 2001 n. 328.

Pertanto, il giovane professionista, cosi' come sopra definito, per poter sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale deve essere in ogni caso iscritto all'Albo professionale

#### RISPOSTA 24

Si condivide l'interpretazione. Ai fini della valida partecipazione di un R.T.P. alla presente procedura indetta per l'aggiudicazione di servizi di progettazione in oggetto, come del resto ben indicato al punto 3.1.2 lettera "d" del Disciplinare, nella compagine del raggruppamento deve essere contemplata la presenza di un professionista laureato, abilitato e **iscritto all'albo da meno di cinque anni**.

#### QUESITO 25

Nr. PI123075-19

Il CIG 7878183247 non risulta abilitato per la creazione del PASSOE.

#### RISPOSTA 25

Si è provveduto alla risoluzione del problema.

#### QUESITO 26

Prot. n. 2481 del 28/05/2019

In allegato le richieste di sopralluogo per 4 lotti cui siamo interessati a partecipare. Per questioni organizzazione, se possibile, si chiede di effettuare i sopralluoghi nello stesso giorno.

#### RISPOSTA 26

Come specificato al paragrafo 3.3.3. del Disciplinare, l'accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell'ente appaltante.


#### QUESITO 27

Prot. n. 2605/2019

Non riusciamo ad accedere a Bandi di Gara che pubblicate sulla pagina Dissesto Puglia . Potete fornirci delle informazione a riguardo.



# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



## **BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

### **Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura**

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

### **Progettazione definitiva ed esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") - n. 16 Lotti**

<b>RISPOSTA 27</b>
Si rinvia alla Risposta al quesito n. 1

<b>QUESITO 28</b>	<b>Prot. n. 2606/2019</b>
Si chiede a codesta rispettabile stazione appaltante se il giovane professionista mandante del costituendo RTP che intende partecipare alla gara in oggetto può non essere in possesso di Partita IVA o se deve essere obbligatoriamente in possesso di tale requisito.	
<b>RISPOSTA 27</b>	
Come già indicato al punto 3.2.1 lettera "d" del Disciplinare e come confermato nella risposta al quesito n. 24, cui si rimanda per ogni dovuto approfondimento, al giovane professionista non è richiesto il possesso di P.IVA anche perché non necessariamente deve essere un "libero professionista".	